



***Bando di concorso per l'assegnazione dei posti letto presso le
Residenze universitarie IULM – Santander e Cascina Moncucco
- a favore degli studenti iscritti alla Libera Università di Lingue e
Comunicazione IULM***

Anno Accademico 2026/2027



INDICE

1 – COMPOSIZIONE E NUMERO DEI POSTI LETTO BANDITI	Pag. 6
2 – CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO	Pag. 6
2.1 Chi può partecipare al concorso	
2.2 Livelli dei corsi	
3 – REQUISITI DI MERITO.....	Pag. 7
3.1 Requisiti generali	
3.2 Regolarità scolastica	
3.3 Requisito di merito per studenti iscritti al primo anno dei Corsi di laurea	
3.4.1 Requisito di merito per studenti iscritti ad anni successivi al primo dei Corsi di laurea e laurea magistrale	
3.4.2 Validità dei crediti e media ponderata	
3.5 Studenti con disabilità	
4 – REQUISITI DI REDDITO	Pag. 11
4.1 L’I.S.E.E. per prestazioni universitarie	
4.2 Limiti reddituali e patrimoniali	
4.3 Nucleo familiare	
4.3.1 Composizione del nucleo familiare	
4.3.2 Studente autonomo	
4.3.3 Studente coniugato	
4.3.4 Corsi di Dottorato	
4.3.5 I.S.E.E. corrente	
4.4 Valutazione della condizione economica per gli studenti residenti all’estero	



4.4.1 Studenti stranieri provenienti da Paesi particolarmente poveri

4.4.2 Rifugiati

5 – FORMAZIONE DELLE GRADUATORIEPag. 17

5.1 Studenti iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i Corsi di studio e studenti iscritti al Dottorato di ricerca

5.2 Studenti iscritti ad anni successivi al primo di tutti i Corsi di laurea e laurea magistrale

6 – TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.....Pag. 19

6.1 Modalità

6.2 Termini

7 – PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE E RICORSIPag. 20

8 – ASSEGNAZIONE POSTO LETTO.....Pag. 20

8.1 Accettazione

8.2 Ammissione

8.3 Ospitalità

8.4 Mobilità internazionale

9 – COSTO DELL'ALLOGGIO, MODALITA' DI PAGAMENTO, DIMISSIONIPag. 22

9.1 Ammissione a condizioni agevolate

9.2 Ammissione a tariffa piena

9.3 Dimissioni

10 – DECADENZAPag. 24

Informativa per trattamento di dati personali raccolti presso l'interessato

Pag. 23

Art. 13 Reg. UE 2016/679-GDPR



Il presente concorso è bandito, nelle more di attuazione del D.lgs. 68/2012, in conformità alle disposizioni fissate dalla legge della Regione Lombardia 13 dicembre 2004, n. 33 - in particolare dall'art. 3, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001- attuativo dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 - e nelle more della deliberazione della Giunta regionale lombarda "Determinazioni in merito alle modalità ed alle previsioni di finanziamento per l'assegnazione dei benefici a concorso per il Diritto allo Studio Universitario a.a. 2026/2027". In conseguenza del protocollo d'intesa del 19 luglio 2010 tra Regione Lombardia e MUR, il presente Bando recepisce i criteri di assegnazione sperimentale dei benefici a concorso per gli studenti iscritti al primo e secondo anno dei corsi di laurea per l'a.a. 2026/2027.

"I termini relativi a persone che, nel presente Bando come di seguito definito, compaiono solo al maschile si riferiscono indistintamente a persone di genere femminile e maschile. Si è rinunciato a formulazioni perfettamente rispondenti all'identità di genere per agevolare la leggibilità del testo e soddisfare l'esigenza di semplicità dello stesso".

Il concorso per l'assegnazione di **110 posti letto** presso la **Residenza Universitaria Santander** e di **73 posti letto** presso la **Cascina Moncucco** si rivolge agli studenti che nell'a.a. 2026/2027 si iscrivono ai corsi di studio dell'Università IULM e che sono in possesso dei requisiti di merito, di reddito e di regolarità scolastica specificati nel presente bando.

La Residenza Universitaria Santander

Via Santander, 5 - Milano

n. 106 posti letto in camere doppie e n. 4 posti letto in camere singole idonee a ospitare studenti con disabilità. La Residenza dispone dei seguenti servizi:

- 2 cucine comuni
- lavanderia a moneta
- sala break
- sala studio
- sala pc
- connessione internet wireless
- aria condizionata
- frigorifero in camera
- servizio di portineria 24 h
- biancheria da letto e da bagno fornita



La Cascina Moncucco

Via Moncucco, 29 / 31 - Milano

n. 73 posti letto in camere doppie di cui 10 in camere doppie idonee a ospitare studenti con disabilità. La Residenza dispone dei seguenti servizi:

- 3 cucine comuni
- lavanderia a moneta
- sala break
- sala studio
- connessione internet wireless
- aria condizionata
- frigorifero in camera
- servizio di portineria 24 h
- biancheria da letto e da bagno fornita

Definizioni

Nel presente Bando si intende per:

Beneficiario: lo studente che, in possesso di tutti i requisiti previsti, risulta assegnatario del posto letto.

Idoneo: lo studente che, pur essendo in possesso di tutti i requisiti previsti, non risulta assegnatario del posto letto per esaurimento dei posti disponibili.

Prima immatricolazione assoluta: qualunque precedente iscrizione a qualunque corso di laurea (anche diverso da quello frequentato nell'a.a. 2026/2027) del medesimo livello di studi per i quali si è iscritti per l'a.a. 2026/2027, in qualunque Università italiana o straniera, indipendentemente dall'esito di tale carriera (rinuncia agli studi, trasferimento, laurea, ecc.).

Responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/90 s.m.i.:

Valentina Grassano

dirittoallostudio@iulm.it



1 – COMPOSIZIONE E NUMERO DEI POSTI LETTO BANDITI

I complessivi **183** posti letto messi a concorso saranno prioritariamente assegnati agli studenti iscritti per l'a.a. 2026/2027 ai Corsi di laurea, laurea magistrale e Dottorato di ricerca, in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Bando.

85 posti letto saranno assegnati a tariffa agevolata, **98** posti letto saranno assegnati a tariffa piena.

La suddivisione dei posti letto tra studenti iscritti al primo anno e studenti iscritti ad anni successivi al primo, sarà determinata sulla base del numero degli idonei in ciascuna graduatoria e si darà in ogni caso precedenza agli studenti confermati dall'anno accademico precedente, se in possesso dei requisiti di merito e di reddito richiesti.

2 – CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

2.1 Chi può partecipare al concorso

Possono partecipare al concorso gli studenti italiani, gli studenti degli Stati appartenenti all'Unione Europea, gli studenti stranieri di cui al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, attuativo del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, che abbiano compiuto la maggiore età (18 anni).

Per partecipare al concorso gli studenti devono essere iscritti o dichiarare di volersi iscrivere:

- per la prima volta a un regolare anno di Corso di laurea, di laurea magistrale, di Dottorato di ricerca;
- a un ulteriore anno (fuori corso) oltre la durata prevista dal rispettivo ordinamento didattico, terminato il regolare corso di studio per i Corsi di laurea, di laurea magistrale.

Sono inoltre ammessi:

- gli studenti con disabilità, con riconoscimento di *handicap* ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o con un'invalidità pari o superiore al 66%, per un periodo pari a tre semestri oltre la durata legale del corso di studi frequentato a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta;
- gli studenti che conseguono la laurea di primo livello entro la sessione di novembre/dicembre 2026, a condizione che abbiano effettuato l'iscrizione al primo anno del Corso di laurea magistrale per l'a.a. 2026/2027 entro il **29/06/2026**.



2.2 Livelli dei corsi

I livelli dei Corsi per i quali è prevista l'assegnazione del posto letto sono:

- laurea (triennale, laurea di primo livello)
- laurea magistrale (biennale, laurea di secondo livello)
- dottorato (livello massimo)

3 – REQUISITI DI MERITO

3.1 Requisiti generali

Gli studenti, nell'a.a. 2026/2027, non devono:

- essere già in possesso di un titolo di studio, conseguito in Italia o all'estero (compresi i titoli non aventi valore legale in Italia e con medesimo titolo di studio di ammissione), di livello pari o superiore al Corso di studi per il quale viene richiesto il posto letto per l'a.a. 2026/2027;
- beneficiare per lo stesso anno di corso di Borsa alloggio erogata da altri enti pubblici o privati;
- avere già beneficiato del posto letto per lo stesso anno di corso;
- essere residenti nella provincia di Milano o in comuni dai quali sia possibile raggiungere quotidianamente la sede dei corsi con tempi di percorrenza, con mezzi pubblici, pari o inferiori a 90 minuti. I tempi di percorrenza possono essere verificati attraverso il sito di Trenitalia, di Regione Lombardia <http://www.muoversi.regione.lombardia.it> e i siti delle Aziende di trasporto locale.
- essere assunti a tempo indeterminato, anche part-time, per un numero superiore a 20 ore settimanali o titolari di partita IVA o con partecipazioni societarie superiori al 10%;
- avere pendenze insolute, a qualsiasi titolo, verso l'Università IULM;
- essere incorsi in provvedimenti disciplinari da parte dell'Università IULM.

Sono inoltre esclusi dalla graduatoria per l'assegnazione del posto letto gli studenti che nell'a.a. 2026/2027:

- si iscrivono al primo anno, reimmatricolandosi dopo aver effettuato una rinuncia agli studi;
- sono iscritti ad un anno di corso ripetente;
- effettuano un passaggio di facoltà o di Corso di studi o un cambio di sede universitaria con ripetizione di iscrizione a un anno di corso già frequentato.



3.2 Regolarità scolastica

Per ottenere l' idoneità all'assegnazione del posto letto non devono essersi verificate interruzioni della regolare progressione degli anni di corso frequentati (trasferimenti con ripetizione dello stesso anno di corso, iscrizioni al ripetente o fuori corso intermedio, rinuncia agli studi) per il livello di studi per il quale viene richiesto il beneficio.

In deroga a tale principio, qualora nella propria carriera universitaria lo studente si sia trovato nella condizione di dover ripetere uno stesso anno di corso, **del medesimo livello di studi frequentato nell'a.a. 2026/2027**, anche a seguito di rinnovo dell'iscrizione dopo avere effettuato una rinuncia agli studi in qualsiasi Ateneo, italiano o estero, il numero dei crediti necessario per accedere alla graduatoria relativa all'assegnazione del posto letto viene calcolato con riferimento ai crediti previsti per ciascun anno trascorso, a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta. **La deroga non si applica agli iscritti al primo anno di corso dei Corsi di laurea, laurea magistrale e agli iscritti a qualunque anno di corso del Dottorato.**

Per prima immatricolazione assoluta si intende **qualunque precedente iscrizione a qualunque Corso di laurea (anche diverso da quello frequentato nell'a.a. 2026/2027) del medesimo livello di studi per i quali si è iscritti per l'a.a. 2026/2027, in qualunque Università italiana o straniera**, indipendentemente dall'esito di tale carriera (rinuncia agli studi, trasferimento, laurea, ecc).

A tale scopo, lo studente nella domanda dovrà obbligatoriamente dichiarare la presenza degli eventuali precedenti eventi di cui sopra (rinuncia agli studi, trasferimento interno o da altro Ateneo, ecc) che hanno comportato l'irregolarità scolastica.

3.3 Requisito di merito per studenti iscritti al primo anno dei Corsi di laurea

Gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei Corsi di laurea devono aver conseguito un voto di diploma di maturità (o equivalente titolo di accesso al sistema universitario) **non inferiore a 70/100**. Gli studenti che hanno conseguito il diploma in un Paese diverso dall'Italia saranno valutati secondo il voto di diploma risultante dall'applicazione della formula di conversione adottata dal MUR (nota MIUR del 4/6/2007).

L'accesso alla graduatoria di idoneità al beneficio sarà inoltre vincolato al superamento della verifica delle conoscenze minime per l'accesso ai Corsi di laurea **senza obblighi formativi aggiuntivi (OFA)**.

3.4.1 Requisito di merito per studenti iscritti ad anni successivi al primo dei Corsi di laurea e laurea magistrale

Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo dei Corsi di laurea e di laurea magistrale devono aver complessivamente conseguito nell'attuale corso di studi il numero di crediti formativi



specificato nella seguente tabella, derivante da esami **sostenuti e verbalizzati** entro la seconda sessione di esami dell'a.a. 2025/2026:

<i>Crediti formativi da acquisire entro la seconda sessione dell'a.a. 2025/2026</i>			
Corsi di studio	Anno di corso		
	2°	3°	<i>Ultimo semestre (1 anno fuori corso)</i>
Laurea	35	90	150
Laurea magistrale (*)	45	==	90

(*) Il numero minimo di crediti formativi stabiliti per i **Corsi di Laurea magistrale** è incrementato di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione.

Importante: Il numero dei crediti formativi necessari per accedere alla graduatoria è calcolato in riferimento ai crediti formativi previsti per ciascun anno accademico trascorso, a partire dall'anno di prima immatricolazione **assoluta** per ciascun livello di studi, comprendendo anche gli anni accademici nei quali lo studente ha ripetuto, per qualsiasi motivo, uno stesso anno di iscrizione.

Per i Corsi di laurea e di laurea magistrale il cui numero di crediti annui sostenibili si discosti dal numero di crediti sostenibili fissati dal D.M. 270/04 (60 crediti annui), si applica, per la determinazione del requisito di merito, un criterio proporzionale al requisito di merito previsto nella tabella sopra indicata arrotondato per difetto.

Gli esami sostenuti, riconosciuti validi per la determinazione del requisito di merito posseduto, sono quelli specificatamente indicati nel piano di studio proposto dalla Facoltà, o nel piano di studio proposto dallo studente e già approvato, alla data di presentazione della domanda, dal Consiglio di Facoltà, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento didattico di Ateneo.

I crediti derivanti da attività o esami precedenti l'immatricolazione (per esempio il riconoscimento di certificazioni linguistiche) non sono considerati validi ai fini del requisito di merito, anche se riconosciuti e inseriti nel piano degli studi dello studente. Non sono inoltre considerati validi i crediti derivanti da obblighi formativi recuperati e dal superamento di moduli (a tal fine si considereranno unicamente gli esami superati integralmente, escludendo pertanto il superamento di moduli o parti di insegnamenti modulari).



3.4.2 Validità dei crediti e media ponderata

Nel corso della compilazione della domanda verrà richiesto di indicare il numero di crediti conseguito e la relativa media ponderata. Tali valori devono così essere intesi:

NUMERO CREDITI: è richiesto di dichiarare i crediti derivanti da esami sostenuti e regolarmente verbalizzati dall'inizio della carriera (per l'attuale livello di studi) ed entro la fine della seconda sessione di esami dell'a.a. 2025/2026. Sono validi anche gli esami con votazione non espressa in trentesimi. Non devono essere considerati i crediti derivanti da esami fuori piano, obblighi formativi recuperati, dai singoli moduli (insegnamenti modulari incompleti) e dagli esami sostenuti e verbalizzati prima dell'immatricolazione all'attuale livello di studi (per esempio il riconoscimento di certificazioni linguistiche).

MEDIA PONDERATA: è richiesto di calcolare e dichiarare la media ponderata riferita agli esami indicati nel campo "NUMERO CREDITI"; gli esami con votazione non espressa in trentesimi non vanno considerati. Il 30 e lode vale 30.

Per calcolare la media ponderata è necessario moltiplicare ogni votazione per il valore (in crediti) dell'esame; la somma di tali risultati va divisa per il numero di crediti complessivamente considerati.

Esempio:

esame 1	voto 26/30	valore: 9 crediti
esame 2	voto 30/30	valore: 12 crediti
esame 3	voto 18/30	valore: 9 crediti
esame 4	voto: approvato	valore: 3 crediti
totale crediti posseduti		33 crediti
totale crediti da considerare per media ponderata		30 crediti

Calcolo della media ponderata:

26 x 9 =	234 +	
30 x 12 =	360 +	
18 x 9 =	162 +	
totale	756	media ponderata: 756 / 30 = 25,20



3.5 Studenti con disabilità

Per gli studenti con disabilità, con riconoscimento di *handicap* ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o con un'invalidità pari o superiore al 66%, possono essere definiti requisiti di merito individualizzati, sulla base della tipologia di disabilità, che potranno discostarsi dai valori del punto 3.4 fino a un massimo del 40%.

4 – REQUISITI DI REDDITO

4.1 L'I.S.E.E. applicabile alle prestazioni agevolate per il Diritto allo studio universitario

Le condizioni economiche del nucleo familiare dello studente richiedente il posto letto sono individuate sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente Universitario (I.S.E.E. per prestazioni universitarie) di cui al DPCM 5/12/2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)" e successive modificazioni.

Lo studente richiedente dovrà essere in possesso, in tempo utile rispetto ai termini previsti per la presentazione della domanda di posto letto, di un'attestazione I.S.E.E. per prestazioni universitarie (non I.S.E.E. ordinario) la cui Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) sia stata sottoscritta in base alla normativa vigente in una data successiva al 1° gennaio 2026.

La Dichiarazione Sostitutiva Unica è il documento che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare per la richiesta di prestazioni sociali agevolate e serve a fornire le informazioni utili al calcolo dell'I.S.E.E.

Ai sensi del DPR 445/2000 chi sottoscrive la DSU è civilmente e penalmente responsabile della correttezza e completezza dei dati in essa contenuti.

L'I.S.E.E. è calcolato utilizzando l'indicatore di situazione economica (dato dalla somma di tutti i redditi, compresi quelli esenti IRPEF a eccezione dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità (D.L. n. 42/2016, art. 2 sexies, comma a), percepiti dai componenti del nucleo familiare, maggiorata del 20% dei valori patrimoniali) rapportato al numero dei componenti del nucleo familiare e ad alcune caratteristiche dello stesso (scala di equivalenza).

$$\text{I.S.E.E.} = \frac{(\text{somma redditi al netto delle franchigie}) + 20\% (\text{somma patrimoni al netto delle franchigie})}{\text{Parametro della scala di equivalenza}}$$

Parametro della scala di equivalenza

La scala di equivalenza indica un parametro crescente rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare. Il parametro è maggiorato in presenza di alcune caratteristiche del nucleo che



assumono rilievo in tale contesto: presenza nel nucleo familiare di più di due figli a carico; genitori lavoratori e figli minorenni, in particolare se di età inferiore ai tre anni; nuclei con un solo genitore.

Per l'a.a. 2026/2027 i redditi e la situazione patrimoniale cui fare riferimento sono quelli dell'anno solare 2024.

Le informazioni complete relative all'I.S.E.E. sono reperibili nel sito www.inps.it.

Lo studente richiedente o un suo familiare può presentare la D.S.U. in via telematica direttamente all'INPS, collegandosi al sito www.inps.it. Il portale I.S.E.E. è disponibile nella sezione del sito "Servizi on line" – "Servizi per il cittadino", al quale il cittadino potrà accedere utilizzando le proprie credenziali SPID.

La D.S.U. può essere presentata anche presso un centro di assistenza fiscale (CAF) o alla sede INPS competente per territorio.

Al fine di agevolare il cittadino nell'inserimento dei dati utili al calcolo dell'I.S.E.E., a gennaio 2020 è stata introdotta la **D.S.U. precompilata**, caratterizzata dalla coesistenza di dati auto-dichiarati da parte del cittadino con altri dati forniti dall'Agenzia delle Entrate e dall'INPS (c.d. dati precompilati). La D.S.U. precompilata è resa disponibile al cittadino mediante i servizi telematici dell'INPS, ai quali lo stesso può accedere direttamente o, conferendo apposita delega, tramite i CAF.

Il cittadino deve auto-dichiarare i dati non disponibili negli archivi amministrativi: la composizione del nucleo familiare, la disabilità e non autosufficienza, la casa di abitazione, l'eventuale mutuo residuo, gli assegni periodici corrisposti o percepiti per coniuge e figli, il patrimonio mobiliare e immobiliare detenuto all'estero, il valore del patrimonio netto per le imprese individuali, i terreni agricoli o edificabili. In generale, le informazioni precompilate nella D.S.U. possono essere accettate oppure, ove non corrette o incomplete, devono essere integrate o modificate (per esempio aggiungendo un rapporto finanziario o un fabbricato non presente). È onere del dichiarante modificare o integrare i dati precaricati nel caso in cui siano variati o risultino non corretti (Circolare INPS n. 96 del 13/01/2020).

Il rilascio da parte dei CAF della Attestazione I.S.E.E. per prestazioni universitarie è gratuito, poiché l'ANDISU, di cui l'Università IULM è Ente associato, ha sottoscritto a tal proposito un protocollo d'intesa con la Consulta Nazionale dei CAF. Per individuare il CAF più accessibile al proprio luogo di residenza è possibile consultare il sito www.consultacaf.it.

La D.S.U., al momento della presentazione, contiene solo le informazioni autocertificate. Il dichiarante riceverà, da parte dell'ente acquirente (INPS, CAF), una ricevuta di avvenuta presentazione ma non l'I.S.E.E. calcolato. Per il calcolo dell'I.S.E.E. è necessario che si completi l'acquisizione degli altri dati da parte dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate (max 15 giorni). Pertanto è responsabilità dell'interessato quella di entrare in possesso dell'Attestazione I.S.E.E. munita del relativo numero di protocollo e della nota "Si applica alle prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio universitario", in tempo utile alla scadenza prevista per l'inserimento dei dati online necessari al completamento della domanda di posto letto. **Saranno considerate**



valide solo Attestazioni I.S.E.E. la cui data di sottoscrizione della D.S.U. sia successiva al 1° gennaio 2026.

Il mancato riscontro nella banca dati INPS di un'attestazione I.S.E.E. universitaria sottoscritta entro il 30 giugno 2026 comporterà l'esclusione nelle graduatorie di assegnazione del posto letto.

4.2 Limiti reddituali e patrimoniali

Per essere considerati in possesso del requisito di reddito necessario per la richiesta di assegnazione del posto letto a condizioni agevolate, gli studenti devono avere un I.S.E.E. universitario il cui:

- indicatore di situazione patrimoniale equivalente I.S.P.E. (ricavato dividendo il valore I.S.P. presente sull'Attestazione per la scala di equivalenza) non sia superiore a **€ 57.645,03**.
- indicatore di situazione economica equivalente (I.S.E.E.) universitario non sia superiore a **€ 26.516,70**.

I due limiti indicati devono essere rispettati congiuntamente; il superamento anche solo di uno di essi comporta il non possesso del requisito di reddito.

ATTENZIONE – I due valori I.S.E.E. ed I.S.P.E. sopra indicati potranno essere aggiornati a seguito della emanazione della delibera regionale in materia di interventi per il Diritto allo studio per l'a.a. 2026/2027. Tali valori saranno eventualmente precisati con un'integrazione al presente Bando che sarà pubblicata nel mese di luglio 2026 sul sito di Ateneo, nella sezione Agevolazioni economiche.

4.3 Nucleo familiare

4.3.1 Composizione del nucleo familiare

Il nucleo familiare è definito ai sensi del D.P.C.M. 5/12/2013, n. 159, art. 3 e della Circolare INPS 18/12/2014 n. 171.

In particolare, con riferimento alla data di sottoscrizione della D.S.U., il nucleo familiare è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica e - in ogni caso - dallo studente richiedente il beneficio e da tutte le persone presenti nello stato di famiglia del richiedente, anche se non legate da vincolo di parentela o affinità.

I genitori dello studente richiedente coniugati, che hanno diversa residenza anagrafica, fanno parte dello stesso nucleo familiare.

Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) è attratto nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge.



I genitori coniugati dello studente richiedente che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:

- a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'art. 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'art. 126 del codice civile;
- b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 708 del codice di procedura civile;
- c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla responsabilità genitoriale sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'art. 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'art. 3 della legge 01/12/1970, n. 898 e successive modificazioni ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario.

Il minore in affidamento temporaneo è considerato nucleo familiare a sé stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare. Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé stante.

Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne fa parte del nucleo del genitore che lo aveva fiscalmente a carico al 100% nell'anno di produzione dei redditi considerati, oppure, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo di uno dei genitori, da lui identificato. In assenza di carico fiscale, il figlio maggiorenne forma nucleo con il genitore che nella sentenza è previsto percepisca gli assegni di mantenimento per il figlio.

Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica, per motivi religiosi, di cura, militari, di pena e simili, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge.

Ai fini del calcolo I.S.E.E. universitario, l'**art. 8 del D.P.C.M. 5/12/2013, n. 159** prevede inoltre che il genitore che abbia riconosciuto il richiedente la prestazione come figlio e che sia non convivente e non coniugato con l'altro genitore, sia attratto nel nucleo familiare del figlio richiedente la prestazione, purché rispetti determinate condizioni. Pertanto il genitore non convivente entra a far parte del nucleo del figlio qualora non si trovi in nessuna delle seguenti situazioni:

- a) è coniugato con persona diversa dall'altro genitore del figlio richiedente la prestazione;
- b) ha figli con persona diversa dall'altro genitore del figlio richiedente la prestazione;
- c) è tenuto, con provvedimento dell'autorità giudiziaria, a versare assegni periodici per il mantenimento del figlio richiedente la prestazione;



- d) è escluso dalla responsabilità genitoriale sul figlio o è soggetto a provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare ai sensi dell'art. 333 del codice civile;
- e) è estraneo al figlio in termini di rapporti affettivi ed economici e l'estraneità e l'abbandono sono state accertate dalle amministrazioni competenti (autorità giudiziaria, servizi sociali).

Qualora il genitore non convivente e non coniugato con l'altro genitore, **si trovi** in una delle condizioni a) o b) sopra riportate e **non si trovi** in una delle condizioni c), d) o e) sopra riportate, all'I.S.E.E. del nucleo familiare dello studente richiedente la prestazione, andrà sommata una **componente aggiuntiva** calcolata sul genitore non convivente.

4.3.2 Studente autonomo

In attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 2, del D.P.C.M. n. 159/2013, lo studente non coniugato o legalmente separato o divorziato potrà dichiararsi "indipendente dal nucleo familiare d'origine" e produrre un'Attestazione I.S.E.E. universitaria in cui compare senza i genitori (ma facendo comunque riferimento alle altre regole di composizione indicate al punto 4.3.1), solamente se ricorrono **entrambi** i seguenti requisiti:

- a) residenza, risultante dall'evidenza anagrafica, esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, stabilita da almeno **due anni** rispetto alla data di presentazione della domanda e in un immobile non di proprietà di un componente del nucleo familiare di origine;
- b) redditi **propri** derivanti da lavoro dipendente o assimilato, *non prestato alle dipendenze di familiari entro il terzo grado di parentela*, fiscalmente dichiarati negli ultimi **due anni**, non inferiori a **€ 9.000,00** annui.

In assenza di uno o di entrambi i requisiti, al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono l'onere di mantenimento dello studente, il nucleo familiare dello studente sarà integrato con quello dei genitori e delle altre persone individuate secondo quanto previsto dal punto 4.3.1.

4.3.3 Studente coniugato

La condizione di studente indipendente si applica anche in caso di studente coniugato. Pertanto, lo studente che non soddisfa i requisiti riportati al punto 4.3.2 verrà integrato nel nucleo familiare d'origine, senza il coniuge e i propri figli.

4.3.4 Corsi di Dottorato

Il richiedente iscritto a corsi di Dottorato ha la facoltà di dichiarare un nucleo familiare "ristretto", composto da sé stesso, dal coniuge e dai figli (se presenti).



4.3.5 I.S.E.E. corrente

Ordinariamente l'I.S.E.E. fa riferimento ai redditi percepiti nel secondo anno solare precedente la D.S.U. In alcune situazioni, in presenza di rilevanti variazioni del reddito e/o patrimonio a seguito di eventi avversi (ad esempio, la perdita del posto di lavoro), tali redditi e/o patrimoni non riflettono la reale situazione economica del nucleo familiare. Viene data pertanto la possibilità di calcolare un I.S.E.E. corrente basato sui redditi e/o patrimoni dell'anno solare precedente. Alla variazione lavorativa di uno dei componenti deve associarsi, ai fini del calcolo dell'I.S.E.E. corrente, una variazione della situazione reddituale o patrimoniale complessiva del nucleo familiare superiore del 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell'I.S.E.E. calcolato ordinariamente. Pertanto, prima di chiedere il calcolo dell'I.S.E.E. corrente deve essere già stata presentata una D.S.U. e ricevuta l'attestazione con l'indicazione dell'indicatore della situazione reddituale, sulla base del quale verrà verificato il possesso dei requisiti per il calcolo dell'I.S.E.E. corrente.

4.4 Valutazione della condizione economica e patrimoniale per gli studenti stranieri e gli studenti italiani residenti all'estero

La condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero viene definita sulla base delle disposizioni contenute nell'art. 8, comma 5, del D.P.C.M. n. 159/2013, fatte salve diverse disposizioni emanate a livello nazionale.

Ai sensi del DPCM n. 159/2013 non è possibile la determinazione dell'Indicatore ISEE per prestazioni del Diritto allo studio universitario a favore di studenti non residenti in Italia e degli studenti residenti in Italia non autonomi dal nucleo familiare di origine residente all'estero, pertanto si rende necessario il calcolo di un **Indicatore parificato universitario**.

Per ottenere gratuitamente l'**I.S.E.E.U. Parificato**, gli studenti interessati dovranno rivolgersi esclusivamente al **CAF** convenzionato con l'Università IULM., via email all'indirizzo iseeparificato@cafaclimilano.it.

A pena di inammissibilità della domanda, gli studenti tenuti alla presentazione dell'I.S.E.E.U. Parificato dovranno consegnare al CAF convenzionato la documentazione necessaria, tradotta e legalizzata, **entro e non oltre il 16 giugno 2026**.

L'Ateneo acquisirà il dato I.S.E.E.U. e I.S.P.E.U. Parificato degli studenti residenti all'estero direttamente dal CAF.

4.4.1 Studenti stranieri provenienti da Paesi particolarmente poveri

Per gli studenti stranieri provenienti da Paesi particolarmente poveri (specificati con decreto n. 176 del 24/02/2026 del Ministero dell'Università e della Ricerca d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale), la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza



che attesti che lo studente non appartiene a una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale.

In ogni caso il reddito del nucleo familiare dichiarato dagli studenti stranieri non potrà essere inferiore a € 7.954,00, valore corrispondente ai mezzi minimi di sostentamento che devono essere comprovati ai fini della richiesta del visto d'ingresso in Italia per motivi di studio (D.I. 20.11.2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5.12.2001 e successivi aggiornamenti). Tale valore costituirà pertanto la soglia minima ai fini della valutazione dei requisiti relativi alle condizioni economiche.

4.4.2 Rifugiati

Per gli studenti ai quali è stato riconosciuto lo status di rifugiato non è necessaria alcuna documentazione estera del Paese d'origine. Lo studente dovrà munirsi di un'Attestazione I.S.E.E. riferita al nucleo familiare anagrafico in Italia. Alla domanda dovrà poi essere allegata copia della certificazione relativa alla protezione internazionale.

5 – FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

I richiedenti, per essere ammessi alle graduatorie definitive, devono **risultare regolarmente iscritti all'anno accademico 2026/2027, attraverso il versamento della prima rata di tasse e contributi, entro le seguenti date:**

- studenti del primo anno dei Corsi di laurea, laurea magistrale: **iscrizione entro il 2 luglio 2026.**
- studenti del primo anno dei Corsi di Dottorato di ricerca: **preiscrizione al concorso di ammissione entro il 2 luglio 2026;**
- studenti che rinnovano l'iscrizione ad anni successivi al primo dei Corsi di laurea, laurea magistrale e Dottorato di ricerca: **iscrizione entro il 15 settembre 2026,** pena la revoca immediata del posto letto assegnato.

5.1 Studenti iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i Corsi di studio e studenti iscritti al Dottorato di ricerca

La graduatoria è formulata sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente universitario del nucleo familiare rapportato al limite ISEE riportato al punto 4.2. per un massimo di punti 1.000 assegnati con la seguente formula:



$$\left(1 - \frac{\text{I.S.E.E. universitario studente}}{26.516,70} \right) \times 1000$$

L'ordine in graduatoria è determinato, in modo decrescente, rispetto al punteggio attribuito. A parità di punteggio prevale l'età anagrafica minore.

5.2 Studenti iscritti ad anni successivi al primo di tutti i Corsi di laurea e laurea magistrale

L'ordine della graduatoria è determinato, in modo decrescente, dal punteggio complessivo derivante dalla somma del punteggio relativo al numero dei crediti formativi conseguiti, entro la seconda sessione di esami dell'a.a. 2025/2026, e il punteggio determinato dalla votazione media degli esami. I punti attribuibili complessivamente sono 1.000 così distribuiti: 600 in base al numero dei crediti formativi acquisiti e 400 in base alla votazione media degli esami superati.

A parità di punteggio di merito, prevale in graduatoria lo studente che non ha utilizzato il *bonus* e quindi lo studente con il punteggio maggiore relativamente alla situazione economica. In caso di ulteriore parità prevale lo studente più giovane di età.

Il punteggio relativo ai crediti formativi conseguiti, relativi ad esami sostenuti e verbalizzati entro la seconda sessione di esami dell'a.a. 2025/2026, è calcolato secondo la seguente formula:

$$\frac{(\text{Crediti studente} - \text{Crediti minimi}) \times 600}{(\text{Crediti massimi} - \text{Crediti minimi})}$$

Il punteggio relativo alla **votazione media ponderata** degli esami sostenuti e verbalizzati entro la seconda sessione di esami dell'a.a. 2025/2026, è calcolato secondo la seguente formula (il voto 30 e lode viene conteggiato come 30):

$$\frac{(\text{Votazione media studente} - 18) \times 400}{(30-18)}$$

Verrà data priorità nell'assegnazione dei posti letto agli studenti con disabilità, con riconoscimento di *handicap* ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o



con un'invalidità pari o superiore al 66%. Per l'assegnazione delle 4 stanze singole destinate a studenti portatori di disabilità motorie ci si avvarrà di un'apposita commissione.

Successivamente si procederà alla **conferma** dell'assegnazione per gli studenti assegnatari nell'a.a. 2025/2026 che hanno soggiornato presso la Residenza universitaria per un periodo non inferiore a 10 mesi, se in possesso dei requisiti di merito e di reddito richiesti.

A seguire, si procederà alla **conferma** dell'assegnazione per gli studenti assegnatari nell'a.a. 2025/2026 che hanno soggiornato presso la Residenza universitaria per un periodo non inferiore a 10 mesi, se in possesso dei soli requisiti di merito richiesti.

Infine, si procederà all'assegnazione dei posti letto rimasti disponibili agli studenti di nuova ammissione.

6 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

6.1 Modalità

La domanda è presentata dallo studente avvalendosi della facoltà di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000. Le domande di ammissione al concorso devono essere presentate compilando l'apposito modulo informatico disponibile sul portale d'Ateneo, www.iulm.it, sezione Agevolazioni economiche, alla voce SPORTELLLO Diritto allo studio (Richiesta Alloggio).

Gli studenti richiedenti dovranno obbligatoriamente compilare la domanda utilizzando le credenziali di Ateneo e pertanto dovranno essersi precedentemente accreditati ai Servizi online dell'Università IULM. Fatta salva l'eventuale consegna di documentazione richiesta dall'Ufficio, gli studenti richiedenti non dovranno far pervenire il riepilogo cartaceo della richiesta.

La mancata presentazione di un documento richiesto dall'Ufficio nei termini prescritti o la presentazione di un documento irregolare comportano l'esclusione dello studente dal presente concorso.

6.2 Termini

La domanda di assegnazione del posto letto deve essere improrogabilmente presentata attraverso lo Sportello Tasse - DSU entro e non oltre il 22 giugno 2026.

Gli studenti sono tenuti a comunicare all'Ufficio Tasse, Contributi e Diritto allo studio, entro 15 giorni e per iscritto, qualsiasi evento riguardante la richiesta di posto letto, che si verifichi in data successiva alla presentazione della domanda (ottenimento del posto letto presso altra struttura, trasferimento ad altra Università, impossibilità di proseguire gli studi, ritiro dell'iscrizione, ecc.).

Eventuali mutamenti dello stato di famiglia o dello stato civile del richiedente o della composizione del nucleo familiare già dichiarato, saranno ritenuti validi se intervenuti e



comunicati all'Ufficio Tasse, Contributi e Diritto allo studio entro la data di pubblicazione della graduatoria provvisoria.

Il supporto alla compilazione della domanda online è fornito dal lunedì al venerdì tramite **helpdesk telefonico** (02.891412.890 dalle ore 9.00 alle ore 12.00) e tramite **posta elettronica** all'indirizzo dirittoallostudio@iulm.it.

7 – PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE E RICORSI

Le **graduatorie provvisorie** per l'assegnazione dei posti letto saranno pubblicate il giorno **8 luglio 2026** sul portale www.iulm.it nella sezione Agevolazioni economiche, all'interno del fascicolo elettronico dello "SPORTELLLO Diritto allo studio" – Esito graduatorie.

In considerazione della necessità di provvedere tempestivamente all'assegnazione dei posti letto, eventuali **istanze di revisione** delle graduatorie provvisorie dovranno essere presentate all'Ufficio Tasse - DSU entro e non oltre il **14 luglio 2026**. L'istanza deve riguardare eventuali errate valutazioni da parte dell'Ufficio Tasse, Contributi e Diritto allo studio e deve essere corredata della documentazione idonea a giustificare le ragioni del ricorrente.

Completata la procedura di revisione, l'Ufficio Tasse, Contributi e Diritto allo studio procederà alla pubblicazione delle **graduatorie definitive** entro il **23 luglio 2026**. Ulteriori ricorsi avverso la decisione definitiva dovranno essere presentati al Tar della Regione Lombardia nei termini previsti dalla normativa vigente.

8 – ASSEGNAZIONE DEL POSTO LETTO

8.1 Accettazione

Lo studente, è tenuto a prendere visione delle graduatorie pubblicate nello Sportello Tasse - DSU nel sito dell'Università, nonché delle comunicazioni a esse collegate. Qualora risultasse beneficiario del posto letto, entro **3 giorni** dalla data di pubblicazione delle graduatorie definitive, dovrà:

- procedere all'accettazione del posto letto, pena la decadenza dell'assegnazione, collegandosi al consueto Sportello online e compilando, entro e non oltre il **25 luglio 2026**, l'apposito modulo informatico;
- versare deposito cauzionale infruttifero di euro 500,00 (se non già depositato dall'anno accademico precedente) entro e non oltre il **28 luglio 2026** con le modalità che saranno comunicate dall'Ufficio Tasse, Contributi e Diritto allo studio a seguito dell'accettazione online.

La mancata accettazione e/o il mancato versamento del deposito cauzionale entro i termini sopra indicati determineranno la decadenza del posto letto assegnato e la riassegnazione al successivo studente idoneo in graduatoria.



8.2 Ammissione

Lo studente potrà presentarsi, **a partire dal 1° settembre 2026**, presso la *reception* della Residenza universitaria di destinazione, nel giorno ed orario concordati con la *reception* della Residenza, per la firma e il ritiro della lettera di ammissione e l'assegnazione immediata del posto letto.

Gli studenti immatricolati nell'a.a. 2026/2027, per essere ammessi in Residenza, dovranno essere formalmente iscritti all'a.a. 2026/2027, ovvero dovranno avere effettuato il versamento della prima rata delle tasse e contributi universitari di iscrizione per l'a.a. 2026/2027.

Lo studente, accettando il posto letto, si impegna al pagamento della retta per l'intero periodo di assegnazione, fatti salvi i casi di dimissioni anticipate previsti dal successivo paragrafo 9.3.

Lo studente che non si presenti entro la data concordata e non faccia pervenire apposita richiesta di sospensione dalla decadenza, sarà considerato rinunciatario e il posto non occupato sarà assegnato ad altro studente idoneo secondo l'ordine della graduatoria di riferimento.

Lo studente, ammesso per la prima volta, dovrà tassativamente presentare i seguenti documenti:

- fotocopia del documento di identità;
- fotocopia del codice fiscale.

Lo studente, nel momento in cui prende possesso del posto letto assegnatogli, dovrà inoltre firmare una dichiarazione di accettazione del Regolamento interno e della normativa per la convivenza nella Residenza, nonché il verbale relativo agli arredi e ai materiali in dotazione.

È possibile contattare le Residenze via e-mail ai seguenti recapiti: residence.santander.cons@iulm.it 02. 891414500 e residence.moncucco.cons@iulm.it 02.891414100.

8.3 Ospitalità

Gli studenti vincitori del concorso potranno fruire del posto letto **dal 1° settembre 2026 al 31 luglio 2027**.

Gli studenti dovranno liberare il posto alloggio loro assegnato entro e non oltre le ore 10.00 del 31 luglio 2027.

Le Residenze saranno chiuse dal 1° agosto al 31 agosto. Eventuali altri periodi di chiusura saranno comunicati con dovuto preavviso dall'Ufficio Tasse – DSU.

I check-in e check-out dovranno essere svolti dalle ore 8.00 alle ore 20.00.



8.4 Mobilità internazionale

Gli studenti assegnatari di posto letto che nell'anno accademico 2026/2027 partecipano, nel primo o nel secondo semestre, a un programma di **mobilità internazionale** sono tenuti a comunicare all'Ufficio Tasse, Contributi e Diritto allo studio e alla *reception* della struttura il periodo di permanenza all'estero. Durante tale periodo il posto letto sarà momentaneamente assegnato ad altro studente. Gli aventi diritto potranno prendere possesso del posto letto loro assegnato soltanto alla data di scadenza del progetto di mobilità, fatte salve eventuali disponibilità di posti letto in caso di rientro anticipato dal programma di mobilità.

Gli studenti che nell'anno accademico 2026/2027 partecipano a un programma di mobilità internazionale della durata superiore a un semestre, non possono chiedere l'assegnazione del posto letto per l'a.a. 2026/2027.

9 – COSTO DELL'ALLOGGIO, MODALITÀ DI PAGAMENTO, DIMISSIONI

9.1 Ammissione a condizioni agevolate

85 studenti, in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Bando di concorso, saranno ammessi in Residenza a condizioni agevolate dietro versamento della **retta annuale di € 3.850,00** a copertura totale del servizio, da settembre 2026 a luglio 2027.

La suddivisione degli 85 studenti tra matricole e anni successivi al primo sarà determinata sulla base del numero degli idonei in ciascuna graduatoria e si darà in ogni caso precedenza agli studenti confermati dall'anno accademico precedente.

Il pagamento della retta annuale agevolata di **€ 3.850,00** dovrà avvenire, secondo modalità espressamente indicate dall' Ufficio Tasse, contributi e Diritto allo studio entro le seguenti scadenze:

- **1^a rata € 1.402,00** (comprensiva di marca da bollo da apporre sulla fattura) **entro il 10 settembre 2026;**
- **2^a rata € 1.052,00** (comprensiva di marca da bollo da apporre sulla fattura) **entro il 10 gennaio 2027;**
- **3^a rata € 1.402,00** (comprensiva di marca da bollo da apporre sulla fattura) **entro il 10 aprile 2027.**

Agli studenti che risulteranno beneficiari di Borsa di studio per l'a.a. 2026/2027 sarà corrisposta la Borsa di studio senza alcuna trattenuta per il servizio alloggio.



Gli studenti iscritti al **primo anno fuori corso** beneficeranno delle condizioni agevolate per 6 mensilità (settembre 2026 – febbraio 2027).

Lo studente, accettando il posto letto, si impegna al pagamento della retta per l'intero periodo di assegnazione, fatti salvi i casi di dimissioni anticipate previsti dal successivo paragrafo 9.3.

Le rette versate e non fruite a causa di dimissioni anticipate, non saranno rimborsate, fatto salvo quanto riportato al paragrafo 9.3 punti a) e b).

Gli studenti beneficiari di Borsa di studio per l'a.a. 2026/2027 che presenteranno le dimissioni anticipate, con una permanenza in Residenza universitaria inferiore a 10 mesi, perderanno la condizione di studente "fuori sede" con conseguente riduzione dell'importo di Borsa di studio.

L'ospite è tenuto a conservare le fatture attestanti i pagamenti al fine di poterne rilevare le date di effettuazione. In caso di ritardato pagamento si procederà all'applicazione degli interessi legali. Nel caso in cui il ritardo del pagamento si protragga per oltre un mese si procederà al blocco amministrativo della carriera universitaria e alla revoca del posto letto assegnato.

9.2 Ammissione a tariffa piena

98 studenti saranno ammessi in Residenza a tariffa piena dietro versamento della **retta annuale di € 5.280,00** a copertura totale del servizio, da settembre 2026 a luglio 2027.

La suddivisione dei 98 studenti tra matricole e anni successivi al primo sarà determinata sulla base del numero degli idonei in ciascuna graduatoria e si darà in ogni caso precedenza agli studenti confermati dall'anno accademico precedente.

Il pagamento della retta annuale piena di **€ 5.280,00** dovrà avvenire in **tre rate**, da effettuare secondo modalità espressamente indicate dall' Ufficio Tasse, contributi e Diritto allo studio entro le seguenti scadenze:

- **1^ rata € 1.922,00** (comprensiva di marca da bollo da apporre sulla fattura) **entro il 10 settembre 2026;**
- **2^ rata € 1.442,00** (comprensiva di marca da bollo da apporre sulla fattura) **entro il 10 gennaio 2027;**
- **3^ rata € 1.922,00** (comprensiva di marca da bollo da apporre sulla fattura) **entro il 10 aprile 2027.**

Agli studenti che risulteranno beneficiari di Borsa di studio per l'a.a. 2026/2027 sarà corrisposta la Borsa di studio senza alcuna trattenuta per il servizio alloggio.

Lo studente, accettando il posto letto, si impegna al pagamento della retta per l'intero periodo di assegnazione, fatti salvi i casi di dimissioni anticipate previsti dal successivo paragrafo 9.3.

Le rette versate e non fruite a causa di dimissioni anticipate, non saranno rimborsate, fatto salvo quanto riportato al paragrafo 9.3 punti a) e b).



Gli studenti beneficiari di Borsa di studio per l'a.a. 2026/2027 che presenteranno le dimissioni anticipate, con una permanenza in Residenza universitaria inferiore a 10 mesi, perderanno la condizione di studente "fuori sede" con conseguente riduzione dell'importo di Borsa di studio.

L'ospite è tenuto a conservare le fatture attestanti i pagamenti al fine di poterne rilevare le date di effettuazione. In caso di ritardato pagamento si procederà all'applicazione degli interessi legali. Nel caso in cui il ritardo del pagamento si protragga per oltre un mese si procederà al blocco amministrativo della carriera universitaria e alla revoca del posto letto assegnato.

9.3 Dimissioni

Eventuali dimissioni anticipate rispetto alla data di fine assegnazione del posto letto vanno presentate attraverso lo "SPORTELLLO Diritto allo studio" – Dimissioni online alloggio entro e non oltre le seguenti scadenze, al fine di ottemperare ai pagamenti obbligatori delle rette di cui ai paragrafi 9.1 e 9.2:

- a) **10 settembre 2026, per check-out immediato.** Le dimissioni anticipate alla data del 10 settembre 2026 con check-out immediato comporteranno la perdita del deposito cauzionale di € 500,00.
- b) **30 settembre 2026, per check-out immediato.** Le dimissioni anticipate alla data del 30 settembre 2026 con check-out immediato possono riguardare unicamente lo studente immatricolato nell'a.a. 2026/2027 che rinunci agli studi. Tali dimissioni comporteranno la perdita del deposito cauzionale di € 500,00 nonché l'addebito della sola retta alloggio per il mese di settembre.
- c) **15 dicembre 2026, per check-out entro il 31/12/2026.**
- d) **15 marzo 2027, per check-out entro il 31/03/2027.**

Le dimissioni anticipate presentate in date differenti da quelle sopra indicate comporteranno la perdita di eventuali rette versate e non fruite (fatto salvo il punto b), nonché l'obbligo del versamento delle rette alloggio maturate.

La restituzione del deposito cauzionale, al termine del periodo di assegnazione, avverrà entro 60 giorni lavorativi successivi alla data di rilascio del posto letto, tramite accredito sulla Card Ateneo Più intestata allo studente, fatta salva la richiesta, da parte dello studente, di lasciarlo depositato per l'anno accademico successivo.

Art. 2 Regolamento delle Residenze universitarie

Qualora lo studente non si faccia carico di eventuali danni arrecati ai beni, strutture, arredi delle Residenze, nonché di addebito per eventuali spese di pulizie straordinarie e/o sgombero di effetti personali lasciati sia nella camera sia negli spazi comuni delle Residenze nonché del ripristino delle condizioni igienico-sanitarie e di conservazione della camera, la cauzione potrà essere utilizzata anche per concorrere al pagamento dei costi di ripristino e per il risarcimento del



danno. Fatto salvo il diritto di agire per il recupero di maggiori somme non garantite dal deposito cauzionale.

Si precisa che il deposito cauzionale potrà essere trattenuto anche per coprire eventuali rette non versate da parte dello studente e le spese accessorie associate.

10 – DECADENZA

Decadrà dal godimento dell'assegnazione dell'alloggio lo studente che:

- non abbia provveduto all'accettazione del posto letto entro il termine del 25 luglio, secondo le modalità previste al paragrafo 8;
- non risulti regolarmente iscritto per l'anno accademico 2026/2027 entro la data stabilita dal presente bando;
- abbia prodotto all'Ufficio Tasse, contributi e Diritto allo studio dichiarazioni non veritiere. In tal caso saranno applicate le sanzioni previste dagli artt. n. 75 e n. 76 del D.P.R. 445/2000;
- incorra in sanzioni disciplinari superiori alla censura scritta, per infrazioni compiute nei confronti dell'Ateneo;
- ceda il proprio posto letto ad altri;
- rimanga assente senza giustificazione per un periodo superiore a due settimane e senza avvertire la *reception* della Residenza;
- nel corso dell'anno si trasferisca in altra Università;
- nel corso dell'anno rinunci agli studi;
- nel corso dell'anno consegua il titolo senza proseguire la carriera universitaria a un Corso di livello superiore (in questo caso dovrà lasciare definitivamente il posto letto entro la fine dello stesso mese).

Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia:

- **al Regolamento interno delle Residenze universitarie IULM pubblicato nel portale www.iulm.it, sezione Campus – Residenze universitarie, Documenti;**
- **all'allegata Informativa Privacy per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'Art. 13 Reg. UE 2016/679-GDPR.**

NOTA BENE – Il presente Bando è tradotto anche in lingua inglese ai soli fini divulgativi. Per l'applicazione e la risoluzione di ogni controversia e per ogni effetto di legge è valida solo la versione italiana.



RESIDENZE UNIVERSITARIE E SERVIZI DI ASSEGNAZIONE ALLOGGI

Documento informativo articolo 13 Reg. UE 2016/679- GDPR

Informativa per trattamento di dati personali raccolti presso l'interessato

1. SOGGETTI DEL TRATTAMENTO

TITOLARE DEL TRATTAMENTO, ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 è la **Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM**, Via Carlo Bo, 1 - 20143 Milano nella persona del legale rappresentante pro-tempore.

L'Ateneo ha provveduto a nominare, ai sensi degli artt. 37 – 39 del Reg. UE 2016/679, il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO- Data Protection Officer), reperibile al seguente indirizzo email: dpo.iulm@dpoprofessionalservice.it.

2.FINALITÀ E LICEITA' DEL TRATTAMENTO

I dati personali forniti, saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle *condizioni di liceità ex art. 6 lett. b)* del Reg. UE 2016/679 per le seguenti finalità:

- Gestione delle richieste di accesso alle Residenze universitarie, assegnazione degli alloggi e attività amministrativo contabili connesse (es. fatturazione);

3.DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI

I dati personali forniti potranno essere comunicati a destinatari, nominati ex art. 28 del Reg. UE 2016/679, che tratteranno i dati in qualità di responsabili e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l'autorità del Titolare e del Responsabile, al fine di ottemperare ai contratti o finalità connesse. Precisamente, i dati potranno essere comunicati a destinatari appartenenti alle seguenti categorie:

- Strutture interne di Ateneo preposte;
- Società incaricate della fornitura di servizi presso le Residenze;
- Società che forniscono soggiorni alberghieri e relativi servizi a studenti;
- Enti esterni per realizzare servizi integrati a favore degli studenti universitari e preposti per favorire il diritto allo studio;
- Autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge, su richiesta;
- Enti di assicurazione per pratiche infortuni;
- Soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo e delle reti di comunicazione della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM (ivi compresa la posta elettronica e la piattaforma web IULM).

I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. L'elenco dei Responsabili del trattamento designati è costantemente aggiornato e disponibile presso la sede di **Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM**.



4. TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE

I dati di natura personale **non saranno trasferiti all'estero** all'interno o all'esterno dell'Unione Europea.

5. PERIODO DI CONSERVAZIONE O CRITERI

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679 i dati personali raccolti verranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati e comunque per un periodo massimo di 5 anni.

6. NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO

Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui al punto 3 del presente documento informativo è necessario per gestire le attività sopra descritte connesse all'assegnazione di alloggi universitari su richiesta. Il mancato conferimento dei dati personali comporterà l'impossibilità di gestire tutte le attività di cui al punto 3 della presente informativa.

7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Lo studente potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi al Titolare, oppure al Responsabile del trattamento, o il servizio Data Protection Officer scrivendo all'indirizzo privacy@iulm.it

Lo studente ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai Suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento. Inoltre, ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati (compresi i trattamenti automatizzati, es. la profilazione) nonché alla portabilità dei suoi dati. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati che la riguardano, violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell'art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE 2016/679, lo studente ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, con riferimento all'art. 6 paragrafo 1, lettera a) e art. 9, paragrafo 2, lettera a), ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato.

Nel caso di richiesta di portabilità del dato, il Titolare del trattamento fornirà allo studente in un formato strutturato, di uso comune e leggibile, da dispositivo automatico, i dati personali che lo riguardano, fatto salvo i commi 3 e 4 dell'art. 20 del Reg. UE 2016/679.

Data di aggiornamento: 6 febbraio 2023